

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, si dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

- 1.2 e 1.3) nella parte in cui prevedono l'accettazione con modalità telematica delle CGV e l'applicazione a tutti i successivi ordini;
- 2.2) nella parte in cui stabilisce che il contratto si intende concluso con la trasmissione della conferma d'ordine dal venditore al Compratore;
- 3.4) nella parte in cui stabilisce che le fatture del Venditore si intendono accettate se non contestate entro 10 gg dalla ricezione;
- 3.5) nella parte in cui prevede che il Compratore non potrà sospendere né ritardare per alcuna ragione il pagamento del prezzo;
- 4.1) nella parte in cui prevede che i termini di consegna siano fissati a titolo indicativo e che in caso di ritardo il Compratore non avrà diritto ad invocare la risoluzione del contratto né al risarcimento del danno;
- 4.2) nella parte in cui prevede che il Venditore non sia in nessun caso responsabile per ritardi dovuti a cause di forza maggiore;
- 4.4) nella parte in cui prevede che in caso di mancato ritiro dei prodotti trascorsi 15 giorni dalla comunicazione del Venditore, quest'ultimo potrà invocare la risoluzione espressa ex art. 1456 c.c.;
- 6.2) nella parte in cui prevede che la contestazione di vizi da parte del Compratore non lo esonera dal pagamento del prezzo, né sospende tale obbligo;
- 6.3) nella parte in cui limita la responsabilità per vizi del Venditore alla sostituzione dei Prodotti o alla riduzione di prezzo;
- 6.4) nella parte in cui esclude che la contestazione di vizi da parte del Compratore possa dar luogo alla risoluzione del contratto o al risarcimento del danno;
- 6.5) nella parte in cui prevede che la responsabilità del Venditore per vizi dei Prodotti abbia durata di un anno dalla consegna degli stessi;
- 6.6) nella parte in cui stabilisce i casi di esclusione della garanzia;
- 6.7) nella parte in cui esclude qualsiasi responsabilità del venditore per danni indiretti;
- 7.1) nella parte in cui prevede l'applicazione degli interessi di mora in caso di ritardo nel pagamento;

- 7.2) nella parte in cui stabilisce la riserva di proprietà in favore del Venditore;
- 7.3) nella parte in cui fissa le penali a carico del Compratore in caso di risoluzione per inadempimento dello stesso;
- 7.4) nella parte in cui prevede i casi di decadenza dal beneficio del termine;
- 8.1) nella parte in cui fissa le penali a carico del Compratore in caso di annullamento dell'ordine;
- 9.2) nella parte in cui individua il Foro esclusivo competente in quello di Firenze".